SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 marzo 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2020, n. **15**.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Princìpi e finalità

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.

2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).

3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei princìpi della presente legge.

Art. 2.

Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere.

3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:

a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;

b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;

c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;

d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;

e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;

f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;

g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;

i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;

l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;

m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.

4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a:

a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;

b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;

c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;

d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i princìpi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;

e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i *festival*;

f) promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

6. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera *b)*, numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.

Art. 3.

Patti locali per la lettura

1. I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.

2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.

3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.

Art. 4.

Capitale italiana del libro

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del libro» è conferito a partire dall'anno 2020.

Art. 5.

Promozione della lettura a scuola

1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.

2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo».

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, può:

a) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di pro-

muovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.

4. Ai fini dell'attuazione della lettera *b)* del comma 3 è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 6.

Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale

1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.

3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo.

4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del Fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del Fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.

Art. 7.

Donazioni librarie

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari».

Art. 8.

Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:

«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete *internet*. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

3-*bis*. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.

4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».

3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.

4. All'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.

Art. 9.

Qualifica di «libreria di qualità»

1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'albo delle librerie di qualità.

2. Nell'albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 4. L'iscrizione nell'albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».

3. Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'albo.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di formazione e tenuta dell'albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, ove attivati, e della specificità del territorio.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attività culturali pubblica l'albo delle librerie di qualità in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale.

Art. 10.

Incentivi fiscali per le librerie

1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 11.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati:

a) il comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 227 del 3 maggio 2018.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera *a)*;

c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 478):

Presentato dall'on.le Flavia Piccoli NARDELLI (PD) ed altri il 6 aprile 2019.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) in sede referente il 9 gennaio 2019, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 12 e 21 febbraio 2019; il 6, 13, 19, e 28 marzo 2019; il 4, 25 ed 26 giugno 2019.

Esaminato in aula l'8, 9 e 10 luglio 2019 ed approvato il 16 luglio 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1421):

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente il 23 luglio 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione in sede redigente il 23 ed 29 ottobre 2019; il 5 novembre 2019 e il 29 gennaio 2020.

Esaminato in aula ed approvato il 5 febbraio 2020.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— I testi degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione della Repubblica italiana pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1947, sono i seguenti:

«Art. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il testo dell'art. 30, comma 2, lettera *b)*, numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274, del 25 novembre 2014, è il seguente:

«Art. 30 *(Istituti centrali e dotati di autonomia speciale)*. — (*Omissis*).

2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-*bis* del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

4) l'Archivio centrale dello Stato;

5) il Centro per il libro e la lettura;

6) l'Istituto centrale per la grafica;

7) l'Opificio delle pietre dure.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»,pubblicato nel Supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, è il seguente:

«Art. 7 *(Gestione delle risorse umane)*. — (*Omissis*).

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-*bis*, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-*quater*.

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, è il seguente:

«70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete".».

— Il testo dell'art. 1, comma 65, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, è il seguente:

«65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante: «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale)*. — 1. La presunzione di cessione di cui all'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge:

a) delle eccedenze alimentari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*;

b) dei medicinali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g-*bis*), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 157, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'art. 15 della presente legge;

c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;

d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presìdi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;

d-bis*) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;*

e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.».

Note all'art. 8:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, recante: «Nuova disciplina del prezzo dei libri.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 2011, n. 181, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Oggetto e finalità generali)*. — 1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.

2. *Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale.».*

— Il testo dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 2, della citata legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Disciplina del prezzo dei libri)*. — 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

3-bis. *In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.*

4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa, utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.».

— Il testo dell'art. 3 della citata legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 (Efficacia e abrogazione). — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. (*Abrogato*).».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.» pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017, è il seguente:

«319. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.».

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nella nota all'art. 10.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 1, comma 763, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, è il seguente:

«763. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021.».

20G00023

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Pompei e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pompei (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pompei (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Santi Giuffrè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pompei (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 febbraio 2020.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 febbraio 2020.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pompei (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Santi Giuffrè, prefetto in quiescenza.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Serra San Bruno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Serra San Bruno (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla totalità dei consiglieri assegnati all'ente, nonché dal sindaco, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Guerra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla totalità dei consiglieri oltre a quelle del sindaco.

Le citate dimissioni, presentate con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 febbraio 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi, dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Guerra, in servizio presso la Prefettura di Vibo Valentia.

Roma, 24 febbraio 2020

Il Ministro dell'intermo: LAMORGESE

20A01466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Poggiomarino (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Carolina Iovino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 febbraio 2020.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Carolina Iovino, in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 24 febbraio 2020

Il Ministro dell'intermo: LAMORGESE

20A01467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Masciago Primo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Masciago Primo (Varese);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 gennaio 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Masciago Primo (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Federica Crupi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Masciago Primo (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fabrizio Parini.

Il citato amministratore, in data 27 gennaio 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 febbraio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Masciago Primo (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Federica Crupi, in servizio presso la Prefettura di Varese.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01468

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2020.

Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione);

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016 che istituisce il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, inerente «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto del Ministro 19 marzo 2019, n. 3143, che istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo delle istanze pervenute;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con l'iscrizione delle varietà ritenute idonee;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, è aggiornato con i dati riportati negli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, secondo il seguente elenco:

1. Varietà iscritte (allegato 1);

2. Legenda (allegato 2);

3. Codici identificativi del costitutore o del richiedente l'iscrizione (allegato 3).

2. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto è consultabile sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito:

politiche nazionali / difesa delle piante / materiale moltiplicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 25 febbraio 2020

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO 1 – Varietà iscritte

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R)	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP
Castanea sativa Mill.	ARTURO			328 - R	DUR								
Castanea sativa Mill.	GIACCHETTARA			328 - R	DUR								
Castanea sativa Mill.	MAMMA			328 - R	DUR								
Castanea sativa Mill.	'NSERTA CALABRESE			328 - R	DUR								
Castanea sativa Mill.	RIGGIOLA CALABRESE			328 - R	DUR								
Citrus sinensis (L.) Osbeck	BIONDO DI CAULONIA			328 - R	DUR								
Citrus sinensis (L.) Osbeck	OVALE BELLADONNA			328 - R	DUR								
Corylus avellana L.	TONDA CALABRESE			328 - R	DUR								
Ficus carica L.	MILUNGIANA			328 - R	DUR								
Ficus carica L.	CULUMBRO BIANCO			328 - R	DUR								
Ficus carica L.	CULUMBRO NERO			328 - R	DUR								
Ficus carica L.	NATALESE			328 - R	DUR								
Ficus carica L.	NERO DI TERLIZZI		DOMENICO TAURO MINGOTAURO	328 - R	DUR								
Malus domestica Borkh.	CUACCIU		COCCIOLO	328 - R	DUR								

Malus domestica Borkh.	MILA A UAGLIO		PUMA A GUGGHJ R’OGGHIU	328 - R	DUR								
Olea europaea L.	ACI’LLINA		ACÌLLINA	328 - R	DUR								
Olea europaea L.	BAMBINA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	CANNA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	COLMONA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	LARDARA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	LEUCOCARPA		LEUCOLEA	328 - R	DUR								
Olea europaea L.	LIMONGELLA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	MAGGIORATA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	MATARRESE			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	MELILLO			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	PEPPERINELLA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	PERANZANA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	PIZZUTA DI GINOSA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	ROSCIOLA GENTILE			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	ROSCIOLONE			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	SESSANA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	SPINA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	TERMITE DEL MEDICO			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	UVA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	ZIBIFERO			328 - R	DUR								

Olea europaea L.	BIANCA DI SARACENA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	DOLCE DI SAN BASILE			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	JUSTA DI TREBISACCE			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	OLIVONE DI FIRMO			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	VARESANA			328 - R	DUR								
Olea europaea L.	VRESCE DI SARACENA		VERACE DI SARACENA	328 - R	DUR								
Prunus amygdalus Batsch	REGINA DI AMENDOLARA		REGGINELLA	328 - R	DUR								
Prunus amygdalus Batsch	ROSSA DI AMENDOLARA			328 - R	DUR								
Pyrus communis L.	CUCCULARO			328 - R	DUR								
Pyrus communis L.	SANT'ANNA			328 - R	DUR								

ALLEGATO 2 - Legenda

DU	Descrizione ufficiale
DUR	Descrizione ufficialmente riconosciuta
CR	In corso di registrazione
DATA PRIVATIVA	Privativa UE = rilascio privativa Privativa IT = rilascio privativa
PPG	pesca a polpa gialla
PPB	pesca a polpa bianca
PPR	Pesca a pola rossa
NPG	nettarina a polpa gialla
NPB	nettarina a polpa bianca
NPR	nettarina a polpa ROSSA
PCB	Percoca a polpa bianca
PCG	Percoca a polpa gialla

ALLEGATO 3 – Codici identificativi dei richiedenti

N. IDENTIFICATIVO COSTITUTORE O RICHIEDENTE	COSTITUTORE O RICHIEDENTE
328	UNIBA-CRSFA

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/19.

20A01461

DECRETO 26 febbraio 2020.

Variazione di denominazione di varietà di mais iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42, del 19 febbraio 2019, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata Buumbay;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29, del 4 febbraio 2019, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata DKC5181;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1, 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dagli interessati e volte a evitare che le medesime denominazioni identifichino il precedente responsabile della commercializzazione delle sementi stante l'esistenza di un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento delle varietà ad altra ditta, ovvero in considerazione del fatto che le vecchie denominazioni non hanno acquisito alcun significato particolare in quanto le varietà non sono mai state oggetto di commercializzazione;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 5/2019 senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione della varietà di mais *Buumbay* è modificata in *Cheverni.*

La denominazione della varietà di mais *DKC5181* è modificata in *Crosslab.*

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A01462

DECRETO 26 febbraio 2020.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà da conservazione di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le note della Regione Sicilia con le quali sono stati espressi pareri favorevoli in merito alle richieste degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà da conservazione, già assegnate ad altri responsabili con precedente decreto, vengono modificati come di seguito riportato:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza	Superficie per la produzione di semente	Semente (t) /anno
19506	Frumento duro	*Gioia*	Gervasi Orazio	Gervasi Orazio	10 ha	20 t
			Piricò Maria Pia	Piricò Maria Pia	10 ha	20 t
				Eredi Gioia Cosimo Giovanni S.S.A.	10 ha	20 t
				TOTALE	30 ha	60 t

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2020

Il direttore generale: GATTO

20A01463

DECRETO 26 febbraio 2020.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modifiche, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito, con modifiche, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare il relativo decreto d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
10805	Mais	SNH6702	Coopsementi Scarl	Planta Srl
11530	Mais	SNH7603	Coopsementi Scarl	Planta Srl
14261	Mais	SNH1505	Coopsementi Scarl	Planta Srl
14266	Mais	SNH1614	Coopsementi Scarl	Planta Srl
14264	Mais	SNH1713	Coopsementi Scarl	Planta Srl
14814	Mais	SNH2618	Coopsementi Scarl	Planta Srl
16293	Mais	SNG4424	Coopsementi Scarl	Planta Srl
16296	Mais	SNH4720	Coopsementi Scarl	Planta Srl
16295	Mais	SNH4621	Coopsementi Scarl	Planta Srl
17022	Mais	SNH3618A5	Coopsementi Scarl	Planta Srl
17016	Mais	SNH5425	Coopsementi Scarl	Planta Srl
17023	Mais	SNH5627	Coopsementi Scarl	Planta Srl
17024	Mais	SNH5628	Coopsementi Scarl	Planta Srl
17018	Mais	SNH5631	Coopsementi Scarl	Planta Srl
17764	Mais	SNH6535	Coopsementi Scarl	Planta Srl
17772	Mais	SNH6634	Coopsementi Scarl	Planta Srl
17768	Mais	SNH6733	Coopsementi Scarl	Planta Srl
17770	Mais	SNH6737	Coopsementi Scarl	Planta Srl
18425	Mais	SNH7646	Coopsementi Scarl e Planta Srl	Planta Srl
18426	Mais	SNH7647	Coopsementi Scarl e Planta Srl	Planta Srl
18515	Mais	SNH5630A7	Coopsementi Scarl e Planta Srl	Planta Srl
18423	Mais	SNH7644	Coopsementi Scarl e Planta Srl	Planta Srl
10312	Mais	SNH5610	Coopsementi Scarl	Coopsementi Scarl e Planta Srl
18316	Mais	SNH7539	Coopsementi Scarl e Planta Srl	Planta Srl
18324	Mais	SNH7541	Coopsementi Scarl e Planta Srl	Planta Srl
3255	Ibrido di sorgo x erba sudanese	King 61 DR	Douglass W. King Co.	Scott Seed Company
6499	Sorgo	Hay Day	Douglass W. King Co.	Scott Seed Company

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A01464

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 novembre 2019.

Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Verona. Tratta Brescia-Verona: lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona). Autorizzazione del 2° lotto costruttivo CUP (F81H91000000008). (Delibera n. 68/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002 Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'allegato 1, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e visti in particolare:

1. il comma 232 che prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali questo Comitato può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, subordinatamente alle seguenti condizioni:

1.1. il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

1.2. il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i

connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

1.3. il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

2. il comma 233 che stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

3. il comma 234 che stabilisce che il Documento di programmazione economico-finanziaria (ora *DEF)* - Allegato Infrastrutture dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali questo Comitato assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice antimafia»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», che all'art. 1, comma 76, stabilisce che:

1. le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

2. il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere;

3. è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029;

4. non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato a valere sui predetti contributi;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015 supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche-nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» nella infrastruttura «Asse ferroviario Corridoio 5 Lyon - Kiev» l'intervento «AV/AC: Brescia - Verona»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il MIT effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli

strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di bilancio 2017)» che all'art. 1, comma 140, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei seguenti settori di spesa:

1. trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

2. infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

3. ricerca;

4. difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

5. edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

6. attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

7. informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

8. prevenzione del rischio sismico;

9. investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

10. eliminazione delle barriere architettoniche (cosiddetto «Fondo infrastrutture 2017»);

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Viste le delibere 5 dicembre 2003, n. 120, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 2004, 18 marzo 2005, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2005, 5 aprile 2007, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 2007, 8 maggio 2009, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 2009, 22 settembre 2009, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2010, 18 novembre 2010, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 2011, 6 dicembre 2011, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2012, errata corrige n. 59 del 10 marzo 2012, 6 dicembre 2011, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2012, 20 gennaio 2012, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2012, 11 gennaio 2012, n. 126, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 2013, 2 agosto 2013, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2014, 1° maggio 2016, n. 22, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 2016, 10 luglio 2017, n. 42, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 2018, con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, o ha assunto altre decisioni concernenti l'infrastruttura «Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona»;

Vista la nota 22 ottobre 2019, n. 40559, con la quale il Capo di Gabinetto del MIT ha trasmesso la documentazione istruttoria ai fini dell'autorizzazione all'avvio della realizzazione del Secondo lotto costruttivo della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona - Tratta Brescia-Verona: lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso Nodo di Verona);

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare che:

1. con la convenzione del 15 ottobre 1991 Treno alta velocità - T.A.V. S.p.a. ha affidato al Consorzio Cepav Due - Consorzio ENI per l'Alta velocità (Consorzio Cepav *Due)*, in qualità di *General contractor*, la progettazione e la realizzazione della nuova linea ferroviaria Milano-Verona;

2. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è individuato nella Società Rete ferroviaria italiana p.A. (RFI S.p.a.);

3. ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra Treno Alta Velocità T.A.V. S.p.a. (TAV) e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.a., il *General contractor* «Consorzio Cepav Due - Consorzio Eni per l'alta velocità» è nuovamente divenuto il titolare della Convenzione per la progettazione e la realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, mentre RFI S.p.a. mantiene il ruolo di soggetto aggiudicatore, in quanto resta valida la revoca della concessione - rilasciata a TAV dalle Ferrovie dello Stato (direzione generale per le ferrovie del Ministero dei trasporti) in data 7 agosto 1991 - di cui al citato decreto-legge n. 7 del 2007;

4. questo Comitato, con la delibera n. 120 del 2003, ha approvato il progetto preliminare della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, parte del sistema ferroviario italiano ad alta velocità/alta capacita, incluso nel corridoio TEN-T Mediterraneo e in particolare nella sezione italiana Torino - Milano - Venezia - Trieste di detto corridoio;

5. la legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'art. 2, commi 232-234, ha previsto la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali di progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche con specifiche caratteristiche tecnico-finanziarie;

6. in una prima fase di attuazione della legge sono stati individuati i progetti prioritari, tra cui la tratta Treviglio - Brescia della Linea AV/AC Milano-Verona;

7. questo Comitato, con la delibera n. 81 del 2009, ha approvato il progetto definitivo della tratta funzionale Treviglio - Brescia dell'opera ed ha successivamente autorizzato, previo finanziamento, la realizzazione dei relativi lotti costruttivi con le delibere n. 85 del 2010 (Primo lotto costruttivo) e n. 85 del 2011 (Secondo lotto costruttivo);

8. successivamente, la citata legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 76, ha esteso la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali ad alcune tratte, tra cui la Brescia - Verona - Padova della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Venezia;

9. con la delibera n. 42 del 2017 questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della Tratta AV/AC Brescia-Verona: lotto funzionale Brescia Est-Verona con un costo complessivo di 2.499 milioni di euro, ed ha autorizzato la realizzazione dell'opera per lotti costruttivi non funzionali, autorizzando l'avvio della realizzazione del Primo lotto costruttivo, di importo pari a 1.892 milioni di euro, con l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera;

10. in relazione a quanto disposto con la delibera n. 42 del 2017, RFI S.p.a. in data 6 giugno 2018 ha sottoscritto con il Consorzio Cepav Due e ENI il secondo atto integrativo alla convenzione del 15 ottobre 1991;

11. con il Secondo atto integrativo di cui al punto precedente si stabilisce l'avvio della realizzazione del Primo lotto costruttivo alla data del 6 luglio 2018, data di efficacia dell'atto stesso;

12. lo stesso atto prevede in 81 mesi consecutivi (più un mese di pre-esercizio) dalla data di efficacia del Secondo atto integrativo (intervenuta il 6 luglio 2018) il termine di ultimazione del secondo lotto costruttivo, che equivale al termine di ultimazione dell'intera tratta, purché l'effettiva assegnazione e disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione del secondo lotto costruttivo avvenga entro 12 mesi dalla data di efficacia del secondo atto integrativo;

13. con il suddetto secondo atto integrativo il Consorzio Cepav Due e, per quanto di competenza, ENI S.p.a., confermano irrevocabilmente nei confronti di RFI S.p.a. e/o suoi aventi causa, con effetto dall'efficacia del secondo atto integrativo, anche in nome e per conto delle consorziate o, comunque, promettendo il fatto di queste ultime ai sensi dell'art. 1381 codice civile, le rinunce di cui all'atto di impegno confermando le rinunce anche con riferimento a tutti i fatti e/o atti e/o eventi verificatisi fino alla data di efficacia dello stesso secondo atto integrativo (il tutto anche, ove occorra, in deroga a qualsiasi diversa disposizione contenuta nella convenzione, ivi compresa la premessa I della convenzione);

14. il soggetto aggiudicatore RFI S.p.a., con nota n. 1375 del 2 agosto 2019, ha trasmesso al MIT l'aggiornamento della relazione di cui alla lettera *b)* del comma 232 del citato art. 2 della legge n. 191 del 2009, con indicazione delle fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, del cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e dei connessi fabbisogni finanziari annuali (cosiddetta «relazione lotti costruttivi»), trasmessa da RFI S.p.a. in occasione della autorizzazione del primo lotto costruttivo del Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona) della Linea AV/AC Brescia-Verona;

15. dal suddetto aggiornamento della «relazione lotti costruttivi» risulta che:

15.1. il costo a vita intera del lotto funzionale Brescia Est - Verona è confermato, nel Quadro economico aggiornato, essere pari a 2.499 milioni di euro e così ripartito:

		Tabella 1 (milioni di euro)
Lavori		Costo
1° lotto costruttivo		1.892
2° lotto costruttivo		607
	Totale	2.499

15.2. in particolare il primo lotto costruttivo comprende l'esecuzione delle opere civili di circa 40,2 km di linea, in prevalente affiancamento all'Autostrada A4 Milano-Verona e quelle dell'interconnessione di Verona Merci mentre il secondo lotto costruttivo prevede il completamento delle opere civili (interconnessione di Brescia Est per 5,2 km) nonché la realizzazione della sovrastruttura ferroviaria e degli impianti tecnologici dell'intero Lotto funzionale Brescia Est-Verona;

15.3. il secondo lotto costruttivo trova copertura finanziaria con le risorse stanziate nell'ambito del «Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese» previsto dalla legge di bilancio 2017 e contrattualizzate nel Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021, approvato con decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti/Ministero dell'economia e delle finanze (decreto interministeriale MIT/MEF) n. 87 del 7 marzo 2019 e registrato dalla Corte dei conti in data 9 maggio 2019, con il n. 1-1078;

15.4. con riferimento alle attività del primo lotto costruttivo allo stato attuale il *General contractor* Cepav Due ha completato la progettazione esecutiva, in parte inviata per la verifica di attuazione alla Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; inoltre sono in corso le attività relative al monitoraggio ambientale, quelle per la risoluzione delle interferenze, le attività per l'affidamento, mediante procedura di gara, dei lavori da fare eseguire a imprese terze nonché quelle relative all'acquisizione, mediante accordi bonari per le ditte concordatarie, delle aree;

15.5. sempre con riferimento al primo lotto costruttivo, nelle more della conclusione della Analisi costi benefici (ACB) da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla Tratta AV/AC Brescia-Verona, avvenuta con la pubblicazione sul sito dello stesso Ministero in data 3 luglio 2019, RFI S.p.a. ha sospeso l'emissione dei decreti di occupazione di urgenza, nonché l'*iter* previsto dall'art. 2, comma 232, della legge n. 191 del 2009, finalizzato ad acquisire l'autorizzazione all'avvio della realizzazione del secondo lotto costruttivo;

15.6. a seguito della suddetta sospensione il *General contractor* ha chiesto fra l'altro un prolungamento del termine di ultimazione contrattuale del Primo lotto costruttivo e del secondo lotto costruttivo, pari a dieci mesi alla data del 30 giugno 2019, che porterebbero il termine di ultimazione dei lavori a febbraio 2026;

15.7. è in corso di svolgimento un confronto con il Consorzio Cepav Due con l'obiettivo di pervenire all'ultimazione dei lavori entro novembre 2025, recuperando circa tre mesi, e conseguentemente all'attivazione della Tratta entro dicembre 2025, purché l'autorizzazione ad avviare la realizzazione del secondo lotto costruttivo intervenga entro il mese di novembre 2019;

15.8. sono elencate sinteticamente le attività e gli interventi affidati al contraente generale e gli oneri gestiti direttamente da RFI S.p.a. relativi ai due lotti costruttivi, riportati nell'Allegato 1 «attività e interventi inclusi nei lotti costruttivi» alla presente delibera;

15.9. è incluso il Cronoprogramma di realizzazione del Lotto funzionale Brescia Est-Verona, di competenza del contraente generale che tiene già conto del termine di ultimazione dei lavori e dell'attivazione della tratta entro dicembre 2026, riportato nell'Allegato 2 «Cronoprogramma delle attività» alla presente delibera;

15.10. sono dettagliate in apposite tabelle le necessità annuali di cassa suddivise per lotto costruttivo e le progressioni delle necessità di cassa per lotto costruttivo, tabelle riportate nell'Allegato 3 «Flusso risorse finanziarie per la realizzazione di ciascun intervento e dell'investimento complessivo» alla presente delibera;

15.11. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dichiara che la richiesta presentata al Comitato «non comporta variazione del limite di spesa dell'Opera definito con la citata delibera CIPE n. 42/2017»;

16. relativamente ai requisiti di cui al citato art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 191 del 2009:

16.1. con legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) art. 1 comma 76, la Linea AV/AC Milano-Verona: Tratta Brescia-Verona è stata individuata quale progetto da realizzare per lotti costruttivi non funzionali secondo le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

16.2. l'opera è inclusa nel Corridoio europeo TEN-T, Mediterraneo;

16.3. l'opera è inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche;

16.4. l'opera ha un costo superiore a 2 miliardi di euro (pari a 2,499 miliardi di euro);

16.5. l'opera richiede effettivamente tempi di realizzazione superiori a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo;

16.6. il Lotto funzionale Brescia Est - Verona non è suddivisibile in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro;

16.7. l'opera può essere suddivisa in due lotti costruttivi; il Primo lotto costruttivo con un limite di spesa di 1.892 milioni di euro e il Secondo lotto costruttivo con un limite di spesa di 607 milioni di euro;

16.8. il lotto costruttivo da autorizzare con la presente delibera è integralmente finanziato e sussiste la relativa copertura finanziaria;

16.9. la copertura finanziaria dell'opera alla data odierna, pari a 2.499 milioni di euro, costituisce più del 20 per cento del costo aggiornato complessivo dell'opera;

16.10. l'opera non comporta un importo residuo da finanziare;

17. con riferimento all'intera Tratta AV/AC Brescia-Verona il citato Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021, nella tabella B Investimenti realizzati per lotti costruttivi - Classe f: Interventi da realizzare per lotti costruttivi, riporta i seguenti dati:

Linea AV/AC Milano-Verona: Tratta Brescia-Verona	Costo (in milioni di euro)	Disponibilità	Fabbisogno
1° lotto funzionale Brescia Est-Verona - 1° lotto costruttivo	1.892	1.892	0
1° lotto funzionale Brescia Est-Verona - 2° lotto costruttivo	607	607	0
Nodo di Verona Ovest	376	376	0
2° lotto funzionale Quadruplicamento in uscita da Brescia	555	0	555
Totale	3.430	2.875	555

18. che, ad oggi le opere per le quali è prevista la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti della richiamata legge n. 191 del 2009, includono due tratte della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona:

18.1. la Tratta Treviglio - Brescia, ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191 del 2009;

18.2. parte della Tratta Brescia - Verona - Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014);

Considerato che, secondo quanto indicato dal MIT, le contabilizzazioni riportate nella tabella «Progressivi delle necessità di cassa per lotto costruttivo» per il 1° lotto costruttivo sono da considerarsi a consuntivo per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, per un totale di 253 milioni di euro, e previsionali per il 2019 e per gli anni seguenti;

Considerato che si rileva un naturale disallineamento tra le necessità annuali di cassa per lotto costruttivo riportate nell'aggiornamento della «relazione lotti costruttivi», trasmesso da RFI il 2 agosto 2019, e quelle riportate nell'allegato 2 della precedente delibera n. 42 del 2017;

Considerato che tale disallineamento mette in evidenza, a causa del tempo intercorso fra i due documenti, uno slittamento in avanti delle necessità annuali di cassa per lotto costruttivo (tabella 2 «progressivi delle necessità di cassa per lotto costruttivo») con una minore necessità di cassa negli anni 2015-2020 a fronte di una maggiore concentrazione negli anni 2021-2022 e di una estensione delle necessità di cassa negli anni 2023-2024;

Considerato che il Cronoprogramma della citata delibera n. 42 del 2017, registrata dalla Corte dei conti il 1° marzo 2018, prevede una conclusione dei lavori del secondo lotto costruttivo - e dell'intero Lotto funzionale Brescia Est-Verona - nel mese di gennaio 2024;

Considerato che successivamente, per il solo secondo lotto costruttivo, il termine di ultimazione contrattuale è stato previsto nel mese di aprile del 2025, per effetto della decorrenza degli 81 mesi ivi previsti per la conclusione dei lavori a partire dalla data di entrata in efficacia del Secondo atto integrativo alla convenzione del 1991 (6 luglio 2018);

Considerato inoltre, che il *General contractor* ha chiesto, a seguito del tempo intercorso fra la delibera n. 42 del 2017 e la conclusione a luglio 2019 dell'ACB sull'opera voluta dal MIT nel periodo 2018-2019, una dilazione dei tempi contrattuali di dieci mesi rispetto al termine contrattuale dell'aprile 2025 sopra richiamato, che di fatto ha portato la nuova scadenza per la conclusione dei lavori al mese di febbraio 2026;

Preso atto che il Cronoprogramma presentato attualmente, come allegato alla relazione istruttoria del MIT, riporta tuttavia come conclusione dei lavori il mese di dicembre 2025 (incluso pre-esercizio), in quanto tiene conto di una disponibilità del *General contractor* a ridurre di circa 2/3 mesi i maggiori tempi richiesti a valle dell'ACB, a condizione che la delibera di questo Comitato di autorizzazione all'avvio della realizzazione del secondo lotto costruttivo sia adottata entro il mese di novembre del 2019;

Considerato quindi che il Cronoprogramma allegato alla proposta in esame è stato già adeguato alle attività in corso e non ancora concluse, per garantire l'attivazione del lotto funzionale entro il mese di dicembre 2025;

Considerato che nella banca dati BDAP, con riferimento al progetto «Linea AV/AC Milano -Verona - realizzazione tratta Brescia-Verona e interventi relativi all'ingresso urbano a Verona», identificato dal CUP F81H91000000008, risulta come «importo realizzato totale» l'importo di 108.105.004 euro, cui corrispondono pagamenti totali pari a 5.774.114 euro;

Ritenuto che debba sussistere un allineamento tra i dati finanziari della predetta BDAP e quelli riportati nei documenti sottoposti all'esame di questo Comitato;

Considerato che il progetto definitivo dell'intera Tratta AV/AC Brescia-Verona è diviso in due lotti funzionali:

1. primo lotto funzionale da Brescia Est a Verona Ovest (escluso il nodo di Verona), a sua volta diviso in due lotti costruttivi, come sopra citati e come riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera;

2. secondo lotto funzionale da Brescia a Brescia Est, «Quadruplicamento in uscita da Brescia»;

Considerato che il punto 3.1 della delibera n. 42 del 2017 ha disposto la progettazione della soluzione «Quadruplicamento in affiancamento alla linea storica nell'ambito del Nodo di Brescia», finalizzata a dare continuità alia Linea AV/AC Milano - Verona, quale ulteriore fase funzionale della nuova Linea AV/AC Brescia - Verona, in alternativa allo «Shunt di Brescia»;

Considerato inoltre che l'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra MIT e RFI S.p.a., sul quale questo Comitato si è espresso con la delibera 24 luglio 2019, n. 37, in corso

di registrazione, prevede il finanziamento del tratto ancora mancante denominato «Quadruplicamento in uscita da Brescia» nel 2020;

Ritenuto pertanto opportuno che il MIT, provveda a sottoporre a questo Comitato, appena possibile, il progetto definitivo del secondo lotto funzionale della tratta da Brescia a Brescia Est, meglio identificato in «Quadruplicamento in uscita da Brescia, della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona»;

Considerato che il punto 3.4 della delibera n. 42 del 2017 prevedeva l'effettuazione di uno studio di fattibilità dell'inserimento di una fermata ferroviaria per l'area turistica del Basso Lago di Garda, localizzata in prossimità del casello autostradale di Sirmione e della linea storica e che il Ministero delle infrastrutture dovrà informare questo Comitato sull'esito di detto studio di fattibilità;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Considerato che l'infrastruttura di cui sopra è ricompresa nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta il 11 aprile 2003, e nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Considerato che con la delibera 6 agosto 2017, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 2018, questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e la società Rete ferroviaria italiana (RFI S.p.a.) e che, nella «tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi» del «Corridoio Mediterraneo», il medesimo Contratto di programma include l'intervento «Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona» articolato in due lotti funzionali, Tratta Brescia Est-Verona» e «Quadruplicamento in uscita da Brescia», e nel Nodo di Verona Ovest, con un costo complessivo di 3.430 milioni di euro, e con copertura finanziaria complessiva di 2.875 milioni di euro;

Considerato che con la delibera 24 luglio 2019, n. 37, attualmente all'esame della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, questo Comitato ha espresso parere positivo sull'aggiornamento 2018 e 2019 del «Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti» tra il MIT e RFI S.p.a. e che, nella «tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi» del «Corridoio Mediterraneo», il medesimo Contratto di programma include l'intervento «Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona», articolato in due lotti funzionali, Tratta Brescia Est-Verona» e «Quadruplicamento in uscita da Brescia», e nel Nodo di Verona Ovest, con un costo complessivo di 3.430 milioni di euro, ha mantenuto la copertura finanziaria complessiva di 2.875 milioni di euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 5 della delibera n. 82 del 2018);

Vista la nota protocollo DIPE n. 5982 - P del 21 novembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato il dibattito avvenuto in seduta, nel corso del quale tra l'altro le Regioni Lombardia e Veneto hanno dato conferma del loro parere favorevole;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Lotti costruttivi.

1.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzata la realizzazione delle opere di competenza del *General contractor* del Secondo lotto costruttivo del «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», della Tratta Brescia-Verona, della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, il cui valore ammonta a 607 milioni di euro.

1.2 Nell'Allegato 1 alla presente delibera, di cui fa parte integrante, è riportato l'elenco sintetico aggiornato delle attività e degli interventi inclusi nei lotti costruttivi.

1.3 La copertura finanziaria del Secondo lotto costruttivo è assicurata dalle risorse del c.d. «Fondo infrastrutture 2017», previsto dall'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), e contrattualizzate per la Linea AV/AC Milano-Verona: Tratta Brescia-Verona nel Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021, approvato con decreto interministeriale MIT/MEF n. 87 del 7 marzo 2019 e registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2019 con il n. 1-1078.

1.4 Il Cronoprogramma di realizzazione dell'infrastruttura è stato aggiornato - tra l'altro - con la ridefinizione del termine di ultimazione del primo lotto costruttivo per il mese di maggio 2023, del termine di ultimazione del Secondo lotto costruttivo per il mese di novembre 2025 e del termine di ultimazione dell'opera nel mese di dicembre 2025, a seguito della riprogrammazione finalizzata a garantire appunto l'attivazione della intera Tratta Brescia Est-Verona entro dicembre 2025. Detto cronoprogramma è riportato nell'Allegato 2, che fa parte integrante della presente delibera e sostituisce ogni precedente approvazione su analoghi cronoprogrammi relativi alla medesima infrastruttura.

1.5 La distribuzione annuale delle risorse necessarie è riportata nell'Allegato 3 alla presente delibera, di cui fa parte integrante.

1.6 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà informare questo Comitato sull'esito dei confronti con il Consorzio Cepav Due finalizzati a fissare come termine di ultimazione dei lavori del secondo lotto costruttivo e dell'intero lotto funzionale Brescia Est-Verona il mese di dicembre 2025.

1.7 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere al CIPE l'eventuale provvedimento con il quale sarà formalizzato l'aggiornamento dei tempi di realizzazione ai fini contrattuali nonché il nuovo cronoprogramma adeguato ai documenti contrattuali.

1.8 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invierà semestralmente una relazione sull'andamento delle procedure e dei lavori in relazione alle previsioni e al rispetto della tempistica del cronoprogramma, relativo ad entrambi i lotti costruttivi dell'intero lotto funzionale Brescia Est-Verona.

1.9 Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti, il MIT chiederà a RFI S.p.a. di valutare l'applicazione di eventuali penali relative agli eventuali ritardi che saranno maturati nel corso della procedura.

2. Altre disposizioni.

2.1 Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera, il MIT dovrà presentare a questo Comitato il progetto definitivo del secondo lotto funzionale della tratta da Brescia a Brescia Est, meglio identificato in «Quadruplicamento in uscita da Brescia», quale ulteriore fase funzionale della nuova Linea ferroviaria AV/AC Brescia - Verona.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se possibile in occasione della trasmissione della prima relazione, di cui al precedente punto 1.8, dovrà informare questo Comitato in merito allo studio di fattibilità dell'inserimento di una fermata ferroviaria per l'area turistica del Basso Lago di Garda; in tal modo si intende sostituita la prescrizione n. 3.4 della delibera n. 42 del 2017.

2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo del lotto funzionale Brescia Est-Verona.

2.4 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà richiedere a RFI S.p.a. l'aggiornamento costante dei dati finanziari della BDAP.

2.5 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

2.6 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP indicato per l'opera che il CUP assegnato all'opera è F81H91000000008 dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 148

ALLEGATO *1*

ATTIVITÀ E INTERVENTI INCLUSI NEI LOTTI COSTRUTTIVI

1° Lotto costruttivo

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

adeguamento della progettazione definitiva sviluppata dal GC nel 2006;

tutte le opere civili della linea AV dalla progressiva 100+542 alla progressiva 140+780 comprese le interconnessioni di Brescia Est e di Verona Merci;

attività propedeutiche per l'inizio dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo: archeologia, bonifica bellica, demolizioni;

bonifica dei soli siti inquinati interferenti e/o contigui i lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

risoluzioni di tutte le interferenze con pubblici servizi interferenti con i lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

monitoraggio ambientale per l'esecuzione dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

espropri necessari per l'esecuzione dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

tutti i lavori di sovrastruttura ferroviaria ed impianti tecnologici necessari alla realizzazione del by-pass della Linea storica necessari per l'esecuzione delle gallerie dell'IC di Verona Merci;

risoluzione delle interferenze con la linea storica;

opere di cantierizzazione necessarie all'esecuzione dei lavori;

le sole fondazioni delle barriere antirumore ricadenti nelle opere di sede sopra descritte.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre state previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attività di competenza del Lotto;

imprevisti commisurati alle attività di competenza del Lotto.

2° Lotto costruttivo

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

tutte le opere civili della linea Brescia Est dalla progressiva 0+042 alla progressiva 5+200;

attività propedeutiche per l'inizio dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo: archeologia, bonifica bellica, demolizioni;

bonifica dei soli siti inquinati interferenti e/o contigui i lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

risoluzioni di tutte le interferenze con pubblici servizi interferenti con i lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

monitoraggio ambientale per l'esecuzione dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

espropri necessari per l'esecuzione dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

risoluzione delle interferenze con la linea storica;

bivio Verona Ovest di innesto sulla linea storica Milano-Venezia (Km 141+671 della linea storica), al fine di assicurare la funzionalità del Lotto Brescia Est-Verona -;

bivio Rezzato di innesto della linea Brescia Est sulla linea storica Milano-Venezia (tra il Km 94+048 e il Km 94+590 della linea storica);

completamento degli interventi di mitigazioni acustica relativi al Lotto funzionale «Brescia Est-Verona»;

tutti i lavori di sovrastruttura ferroviaria necessari all'attivazione del Lotto funzionale «Brescia Est- Verona»;

la totalità delle attività degli Impianti Tecnologici, incluse le attività inerenti l'elettrodotto, per quanto necessario all'attivazione del Lotto Funzionale «Brescia Est- Verona»;

opere di cantierizzazione necessarie all'esecuzione dei lavori.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre state previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attività di competenza del Lotto;

imprevisti commisurati alle attività di competenza del Lotto;

prove di esercizio.

ALLEGATO 2

LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ (AV/AC)
MILANO – VERONA.
TRATTA BRESCIA – VERONA: LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST – VERONA (ESCLUSO NODO DI VERONA)
AUTORIZZAZIONE DEL 2° LOTTO COSTRUTTIVO
CUP (F81H91000000008)

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID	Nome Attività	Durata (mesi)	Inzio	Fine
1	**Lotto Funzionale Brescia-Est Verona (di competenza del GC)**			
2	**1° Lotto Costruttivo (*)**		lug-17	mag-23
3	Approvazione CIPE del Progetto Definitivo GC			lug-17
4	Registrazione alla Corte dei Conti Delibera CIPE di approvazione del PD e assegnazione fondi ad RFI			mar-18
5	Stipula Atto Integrativo			giu-18
6	Efficacia dell'Atto Integrativo e Avvio della Realizzazione del 1^ Lotto Costruttivo			lug-18
7	Realizzazione 1° Lotto Costruttivo (*)	58	lug-18	mag-23
8	**2° Lotto Costruttivo (**)**		nov-19	dic-25
9	Registrazione alla Corte dei Conti Delibera CIPE di assegnazione fondi ad RFI per il 2^ Lotto Costruttivo			nov-19
10	Realizzazione 2° Lotto Costruttivo	69	feb-20	nov-25
11	Preesercizio	1	nov-25	dic-25
12	**ATTIVAZIONE LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA**			dic-25

(*) Data di ultimazione da riprogrammare a seguito confronti con GC

(**) Tempistiche riprogrammate con l'obiettivo di garantire l'attivazione della tratta AV/AC entro dicembre 2025

ALLEGATO *3*

LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ (AV/AC)
MILANO – VERONA.
TRATTA BRESCIA – VERONA: LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST – VERONA
(ESCLUSO NODO DI VERONA)
AUTORIZZAZIONE DEL 2° LOTTO COSTRUTTIVO
CUP (F81H91000000008)

FLUSSO RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI CIASCUN INTERVENTO E DELL'INVESTIMENTO COMPLESSIVO

***Tabella 1**: Necessità annuali di cassa per Lotto costruttivo*

LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA

Importi in Mio EUR

	Al 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA													
1° lotto costruttivo	1,4	3,1	0,2	237,5 (*)	130	365	603	415	94	42,8			**1.892**
2° lotto costruttivo					55 (*)	27	47	133	263	31	29	22	**607**
TOTALE INVESTIMENTO	**1,4**	**3,1**	**0,2**	**237,5**	**185**	**392**	**650**	**548**	**357**	**73,8**	**29**	**22**	**2.499**

(*) inclusa anticipazione al General Contractor

***Tabella 2**: Progressivi delle necessità di cassa per Lotto costruttivo*

LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA: CVI 2.499 Mio EUR

1° LOTTO COSTRUTTIVO			2° LOTTO COSTRUTTIVO		
Anno	Impegni [Mio EUR]	contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	contabilizzazioni [Mio EUR]
Al 2015	1,4	1	Al 2015		
2016	3,1	5	2016		
2017	0,2	5	2017		
2018	237,5	242	2018		
2019	130	372	2019	55	55
2020	365	737	2020	27	82
2021	603	1.340	2021	47	129
2022	415	1.755	2022	133	262
2023	94	1.849	2023	263	525
2024	42,8	1.892	2024	31	556
2025			2025	29	585
2026			2026	22	607
TOTALE	**1.892**	**1.892**	**TOTALE**	**607**	**607**

20A01460

DELIBERA 21 novembre 2019.

Programmazione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici derivanti dal definanziamento degli interventi del programma di cui alle delibere CIPE n. 102 del 2004, 143 del 2006 e 17 del 2008 e del programma di cui alle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012. (Delibera n. 70/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 80, comma 21, della citata legge n. 289 del 2002, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 18, il quale in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133 del 2008, dispone che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare l'art. 1, comma 165, il quale prevede che «Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 102 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari… l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato» e che il medesimo comma prevede inoltre che «Le somme, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti, relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti S.p.a., sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato entro il 31 dicembre 2019», termine così modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n 91;

Viste le delibere del CIPE 20 dicembre 2004, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 2005, 17 novembre 2006, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2007 e 21 febbraio 2008, n. 17, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 2009;

Viste le delibere del CIPE 13 maggio 2010, n. 32 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 2010, 20 gennaio 2012, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2012 con le quali questo Comitato ha destinato rispettivamente 358 milioni e 259 milioni al primo e secondo programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Vista la nota 31 ottobre 2019, n. 41987, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del CIPE della proposta di «programmazione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici derivanti dal definanziamento degli interventi del programma di cui alle delibere CIPE n. 102 del 2004, n. 143 del 2006 e n. 17 del 2008 e del programma di cui alle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 21 novembre 2019, n. 15043, con la quale il MIT ha trasmesso la relazione istruttoria aggiornata relativamente ai dati aggiornati e i decreti di impegno delle risorse disponibili;

Preso atto dell'attività istruttoria svolta dal MIT, ed in particolare che:

1) a norma dell'art. 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015, e successive modificazioni, è prevista la riprogrammazione delle risorse, in capo al MIT, che si rendano disponibili a seguito del definanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziati con le delibere del CIPE, non avviati, e per i quali non sono stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti;

2) le predette risorse, con esclusione di quelle che risulteranno in perenzione amministrativa al 31 dicembre 2019, devono essere destinate, ai sensi della citata normativa, alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore degli interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti;

3) il definanziamento riguarda interventi non eseguiti per circa 129 milioni di euro a favore di programmi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, introdotti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalle delibere del CIPE n. 102 del 2004, n. 143 del 2006, n. 17 del 2008, n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, così come risulta dall'elenco degli interventi definanziati pubblicato nel mese di luglio 2019 sul sito istituzionale della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del MIT, mentre le risorse effettivamente disponibili per la nuova programmazione sono quantificate in euro 48,4 milioni circa, ripartiti tra le regioni;

4) la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati ha dato i seguenti esiti:

4.1 nell'ambito del «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, finanziato dalle delibere CIPE n. 102 del 2004, n. 143 del 2006 e n. 17 del 2008, sono oggetto di revoca del finanziamento n. 146 interventi, per un importo complessivo di 46.441.053,99 euro, di cui 17.481.940,38 euro disponibili per la riprogrammazione;

4.2 nell'ambito del «Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico», finanziato dalle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, sono oggetto di revoca di finanziamento n. 594 interventi, per un importo complessivo di 83.101.900 euro, di cui 30.889.062,00 euro disponibili per la riprogrammazione. Tale importo, secondo quanto precisato nell'istruttoria, corrisponde alle anticipazioni erogate agli enti beneficiari, i cui interventi sono oggetto di definanziamento;

5) le risorse disponibili, per un totale di 48.371.002,38 euro, sono così ripartiti per regione:

Regione	Importo (in euro)
Campania	15.783.744,92
Sicilia	9.172.582,68
Calabria	5.193.990,41
Puglia	5.042.008,00
Sardegna	4.285.657,00
Abruzzo	1.794.211,94
Lazio	1.697.218,67
Emilia-Romagna	1.273.291,01
Friuli-Venezia Giulia	926.676,58
Toscana	910.995,63
Veneto	750.707,14
Liguria	403.303,47
Basilicata	355.424,93
Lombardia	261.000,00
Molise	190.340,00
Marche	125.100,00
Piemonte	108.000,00
Umbria	96.750,00
Totale	48.371.002,38

Considerato che, come osservato dal MIT, tali risorse, oggetto di definanziamento e resesi disponibili per la nuova programmazione, non costituiscono somme così considerevoli da giustificare l'avvio di una nuova programmazione di finanziamento per gli interventi di edilizia scolastica ma si ritiene più opportuno assegnare le predette economie agli interventi individuati nella Programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica di cui alla citata legge n. 107 del 2015;

Vista la nota 21 novembre 2019, n. 5982, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato il dibattito svoltosi nel corso della seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, condivisa dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Delibera:

1. Le risorse, resesi disponibili, a seguito dei definanziamenti dei programmi stralcio di edilizia scolastica, verranno destinate a favore degli interventi inseriti nella programmazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che non siano già destinatari di altri finanziamenti nazionali, non abbiano già trovato copertura nei fondi di cui alla Programmazione unica nazionale 2018-2020, e che ricadano nel medesimo territorio regionale degli interventi oggetto di definanziamento.

2. Per le regioni nei cui territori sono state accertate risorse, a seguito dei definanziamenti, di importo tale da non consentire il finanziamento di un intero intervento, secondo l'ordine di graduatoria, è possibile individuare per il finanziamento ulteriori interventi non ancora finanziati,

nell'ambito della medesima Programmazione unica nazionale 2018-2020, ovvero in altri piani nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le risorse, resesi disponibili a seguito dei definanziamenti a valere sulle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, sono assegnate ai medesimi enti locali titolari degli interventi oggetto di definanziamento qualora i suddetti enti abbiano ulteriori interventi non finanziati inclusi nella Programmazione unica nazionale 2018-2020, o anche in altri piani nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Qualora gli enti locali non abbiano ulteriori interventi inclusi nella suddetta Programmazione unica nazionale 2018-2020, o anche in altri piani nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, qualora con le medesime risorse resesi disponibili a seguito del definanziamento, non possano essere finanziati interamente gli interventi presenti nelle suddette programmazioni, le risorse disponibili possono essere utilizzate per finanziare verifiche di vulnerabilità sugli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, o per interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio o antisismica, o ancora per la progettazione di interventi di messa in sicurezza, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Relativamente alle risorse oggetto di definanziamento, di cui alle delibere CIPE. n. 102 del 2004, n. 143 del 2006 e n. 17 del 2008, già impegnate con decreti ministeriali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuterà, in fase di sottoscrizione della Convenzione di cui al successivo punto 5, la destinazione di tali somme a favore di interventi inseriti nella programmazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che:

4.1. non abbiano già trovato copertura nei fondi di cui alla Programmazione unica nazionale 2018-2020;

4.2. ricadano nel medesimo territorio regionale degli interventi oggetto di definanziamento;

4.3. non siano già destinatari di altri finanziamenti nazionali.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuleranno una apposita convenzione nella quale sarà definita la lista di interventi su edifici scolastici che beneficeranno del nuovo finanziamento, saranno stabiliti modalità e termini del finanziamento, sarà prevista la facoltà per gli enti beneficiari delle risorse di avvalersi dei Provveditorati interregionali per opere pubbliche territorialmente competenti e le modalità di caricamento dei dati di monitoraggio degli interventi ai fini dell'utilizzo degli stessi nei piani di mutuo di edilizia scolastica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare, avranno il compito di definire le modalità attuative al fine di assicurare l'utilizzo della quota maggiore delle risorse disponibili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e, ove possibile, mantenere il numero di interventi previsti per i diversi comuni.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiranno al CIPE entro il secondo semestre del 2020 sulla stipulazione della convenzione e comunicheranno l'elenco degli interventi finanziati.

7. Il monitoraggio è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad aggiornare l'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'attuazione di ognuno degli interventi finanziati e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica - l'emergere di eventuali criticità, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione degli interventi.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 170

20A01523

DELIBERA 20 dicembre 2019.

Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 - Debiti sanitari pregressi della Regione Sardegna *ex* articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017. (Delibera n. 78/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 7, commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto altresì l'art. 6 del citato decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione di interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, il Ministro delegato «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito *CIS)* che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.a. e definisce altresì il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

Visti gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevedono specifiche disposizioni per accelerare l'attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, modificando la disciplina del CIS, di cui all'art. 6 del sopra citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito «Agenzia»), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCOE);

Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e, in particolare, il comma 703 dell'art. 1, che, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto-legge del 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 dicembre 2017, n. 172, il quale all'art. 18-*quinquies* sotto la rubrica «Debiti sanitari della Regione Sardegna» in vigore dal 6 dicembre 2017, stabilisce che «ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la Regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della Regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo al sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

Vista la delibera di questo Comitato n. 174 del 2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166 del 2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato n. 1 del 2011, recante «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013»;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25 del 2016, con la quale sono state individuate, per il ciclo di programmazione 2014-2020, in applicazione della lettera *c)* dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, sei aree tematiche di interesse del FSC: 1) Infrastrutture, 2) Ambiente, 3) Sviluppo economico e produttivo, 4) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, 5) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, 6) Rafforzamento della PA;

Vista la delibera di questo Comitato n. 26 del 2016, che assegna risorse del FSC 2014-2020 - già allocate per area tematica - per l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi patti per lo sviluppo stipulati con le regioni e le città metropolitane del Mezzogiorno;

Vista la circolare n. 1 del 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE n. 25 del 2016 e n. 26 del 2016 su «*Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Considerato che nell'ambito CIS per la realizzazione dell'itinerario stradale Sassari Olbia, sottoscritto il 6 marzo 2013 dal Ministro per la coesione territoriale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Presidente della Regione autonoma della Sardegna e l'amministratore unico di ANAS S.p.a., sono state generate economie, il cui rilascio è stato approvato dal Comitato di attuazione e sorveglianza del CIS dell'8 maggio 2018 per un importo pari a 55 milioni di euro;

Vista la nota del Ministro per il sud e la coesione territoriale prot. DPCOE n. 5394 del 6 dicembre 2019, come integrata dalle note prot. DPCOE n. 5432 del 6 dicembre 2019, n. 5447 del 9 dicembre 2019 e n. 5449 del 9 dicembre 2019, con la quale il competente Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta della Regione Sardegna, propone di finalizzare alla copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016 la somma complessiva di 75.500.000 euro di risorse FSC 2007-2013, come di seguito dettagliate:

a) euro 20.500.000 derivanti dallo stralcio del sotto-intervento finanziato a valere sulle risorse FSC 2007-2013 «Realizzazione dello studentato diffuso - area San Lorenzo», di cui alla delibera della Giunta regionale n. 49/37 del 9 ottobre 2018, e al conseguente finanziamento dello stesso a valere sulle risorse FSC 2014-2020 all'interno dell'intervento «Sassari - studentato universitario» del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna;

b) euro 55.000.000 generati da economie provenienti dagli «Interventi sulla rete stradale fondamentale: SS Sassari-Olbia», come dal citato verbale del Comitato

di attuazione e sorveglianza del CIS per la realizzazione dell'itinerario stradale Sassari-Olbia, datato 8 maggio 2018;

Considerato che, in sede di Comitato di indirizzo e controllo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, nella riunione del 6 dicembre 2018, i componenti del Comitato e il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGRUE hanno manifestato «la necessità di ulteriori approfondimenti sia con riferimento all'interpretazione della norma sulla copertura del debito sanitario (anche eventualmente con la richiesta di parere alla Ragioneria generale dello Stato), sia in merito alla rimodulazione della fonte finanziaria dell'intervento San Lorenzo»;

Tenuto conto del parere favorevole espresso in data 27 settembre 2019 dal Ministero dell'economia e delle finanze circa l'utilizzo delle risorse di cui trattasi per la copertura dei debiti sanitari pregressi della Regione Sardegna;

Visto l'atto modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto dal Ministro per il sud e la coesione territoriale e dal Presidente della Regione Sardegna in data 6 dicembre 2019 ed allegato alla citata nota prot. DPCOE n. 5432 del 6 dicembre 2019, in cui le parti concordano di sostituire l'originaria tabella allegata al patto per lo sviluppo della Regione Sardegna con la tabella allegata all'atto modificativo. In conseguenza, le parti non compatibili del patto si intendono automaticamente modificate;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 6663-P del 19 dicembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Autorizzazione alla copertura dei debiti sanitari pregressi della Regione Sardegna tramite risorse del FSC 2007-2013.

1.1 In applicazione della norma di legge citata in premessa, e in particolare dell'art. 18-*quinquies* del decreto-legge del 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 dicembre 2017, n. 172, il CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, autorizza la Regione Sardegna alla finalizzazione di una quota pari a 75.500.00 euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per la copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016.

1.2 Le risorse FSC 2007-2013 da utilizzare per la copertura dei debiti sanitari pregressi della Regione Sardegna derivano:

a) per un importo di euro 20.500.000 dalla rimodulazione del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna riguardante lo stralcio dalla programmazione FSC 2007-2013 del progetto, «Realizzazione dello studentato diffuso - area San Lorenzo» e l'accorpamento dello stesso all'interno dell'intervento «Sassari - studentato universitario» a valere sulle risorse della programmazione FSC 2014- 2020;

b) per un importo di euro 55.000.000 da economie generate dagli «Interventi sulla rete stradale fondamentale: SS Sassari-Olbia», nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario stradale Sassari Olbia del 6 marzo 2013.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 171

20A01524

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano *AIB)*, con periodo di validità 2018-2022, della Riserva naturale statale «Litorale Romano» ricadente nel territorio della Regione Lazio.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale n. 40 del 13 febbraio 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2018-2022 della Riserva naturale statale «Litorale Romano», ricadente nel territorio della Regione Lazio, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A01471

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano *AIB)*, con periodo di validità 2018-2022, della Riserva naturale statale «Montagna di Torricchio» ricadente nel territorio della Regione Marche.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale n. 41 del 13 febbraio 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi

boschivi (o Piano *AIB)* 2018-2022 della Riserva naturale statale «Montagna di Torricchio», ricadente nel territorio della Regione Marche, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A01472

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano *AIB)*, con periodo di validità 2017-2021, della Riserva naturale statale «Abbadia di Fiastra» ricadente nel territorio della Regione Marche.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale n. 43 del 13 febbraio 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2017-2021 della Riserva naturale statale «Abbadia di Fiastra», ricadente nel territorio della Regione Marche, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A01473

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano *AIB)*, con periodo di validità 2018-2022, del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ricadente nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale n. 42 del 13 febbraio 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2018-2022 del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ricadente nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A01474

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Istituzione della residenza notarile di Borgo d'Anaunia.

Con decreto ministeriale 2 marzo 2020, la residenza notarile di Fondo ha assunto il nome di Borgo d'Anaunia (distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto).

20A01469

Istituzione della residenza notarile di Vallefoglia.

Con decreto ministeriale 2 marzo 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la residenza notarile di Sant'Angelo in Lizzola ha assunto il nome di Vallefoglia (distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino).

20A01470

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Riapertura del termine di presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale ai genitori adottivi.

In data 9 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali http://www.commissioneadozioni.it/ il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2020, con il quale è stata disposta la riapertura del termine di presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale ai genitori adottivi conclusa negli anni dal 2012 al 2017, previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018.

20A01480

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-063) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.